

Copia notariale

Repertorio n. 23171

Raccolta n. 7164

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno trenta
del mese di luglio in Roma, in via Flaminia n.160

(Roma, li 30 luglio 1997)

Avanti a me dottor Paolo Armati, Notaio in Ladispoli, con
studio in Via Regina Margherita n. 1/a, iscritto presso il
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia non assistito dai testimoni, per espressa e
concorde rinuncia fatta dai comparenti,

sono presenti i signori:

- Prof. Dott. GIANCARLO LAURINI, nato a Tito (PZ) il 19 aprile
1938, domiciliato per la carica in Roma, in via Flaminia
n. 160, libero professionista, il quale dichiara di intervenire
al presente atto quale Presidente del

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, con sede in Roma, via Flaminia
n. 160, codice fiscale: 80052590587 Ente italiano, al
presente atto autorizzato con delibera del Consiglio stesso
n. 2/1335 del 9 luglio 1997;

- Dott. VIRGILIO LA CAVA, nato a Roma il 14 maggio 1930, e
residente in Roma, Via Timavo 1, libero professionista, il
quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo
non in proprio ma quale procuratore speciale, giusta procura
a rogito del Notaio Gabriella Pasquino di Roma in data

2

25 luglio 1997 rep.n. 3455 che al presente atto si allega sotto la lettera "A" (All.A), del dott. PROSPERO MOBILIO, nato a Montefiasci il 26 febbraio 1939, domiciliato per la carica in Roma, via Flaminia n. 160, Presidente della Associazione:

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, con sede in Roma, via Flaminia n. 160, codice fiscale: 80052310580,

Ente italiano avente personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, iscritta in data 18 novembre 1995 al n. 49 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, autorizzato al presente atto dalle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dello stesso Ente in data 27 giugno 1997 e 25 luglio 1997

Compresenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono io Notaio certo, i quali con il presente atto dichiarano convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituita tra il CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO e la CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO una società per azioni sotto la denominazione:

"NOTARTEL S.p.A."

ART.2

La società ha sede in Roma (RM), in via Flaminia n. 162

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie,

succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove ed all'estero.

3

ART. 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

La società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 4

La società ha per oggetto:

- 1) - la realizzazione e gestione di sistemi informativi e telematici e di banche dati per il notariato italiano;
- 2) - la realizzazione e gestione di sistemi informatici per la conservazione e certificazione di chiavi pubbliche per la generazione di firme digitali, nonché per la gestione ed apposizione di time-stamping (validazione temporale del documento informatico);
- 3) - la diffusione di procedure informatiche e telematiche in campo notarile e legale;
- 4) - la realizzazione di tutte le iniziative promozionali e operative in relazione alla contrattazione elettronica, ivi compresi i sistemi di pagamento mediante moneta elettronica;
- 5) - la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
- 6) - la realizzazione, messa in opera e gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparec-

4
chiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;

7) - la manutenzione di sistemi informatici, ivi inclusa la effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, per quanto attiene sia alle procedure che alle apparecchiature;

8) - la realizzazione, sperimentazione e vendita di prodotti e servizi informatici ed ogni altra attività inerente a software notarile e legale;

9) - l'organizzazione di stages e corsi di formazione nel campo dell'informatica e della telematica;

10) - l'organizzazione e gestione di strutture idonee a realizzare attività di formazione e preparazione dei giovani che si avvino alle libere professioni giuridiche;

11) - l'organizzazione e la gestione di servizi logistici e organizzativi per gli Organi delle professioni giuridiche, compresa la messa a disposizione di mezzi e di personale secondo le leggi in vigore;

12) - l'organizzazione e la gestione di Convegni e Congressi degli Organi delle professioni giuridiche;

13) - la pubblicazione, produzione e diffusione di libri, periodici, prodotti multimediali, opuscoli, riviste, atti di convegni, ecc., con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;

14) - ogni altra attività complementare ai punti precedenti e ad essi correlata;

15) - l'acquisizione dei materiali e dei beni idonei al conseguimento del presente oggetto.

5

Per il raggiungimento del predetto scopo sociale la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, bancaria, (esclusi l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio), mobiliare ed immobiliare, comunque connessa con lo scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, avalli, garanzie reali e personali anche a favore di terzi.

Salvo il disposto di cui all'art.2361 C.C., e sempre per il raggiungimento di detto scopo sociale, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purchè non nei confronti del pubblico, nonchè costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee di imprese.

Per il conseguimento dello scopo sociale la società potrà partecipare a Consorzi con Enti pubblici e privati ed Università, nonchè a tutte le iniziative promosse dai Ministeri competenti e dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.)

ART. 5

La società è regolata oltre che dalle disposizioni di legge in materia dallo statuto sociale che i componenti dichiarano di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

6

Tale statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" (All.B) per formarne parte integrante e sostanziale previa sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio

ART. 6

Il capitale sociale è di Lire 1.000.000.000 (unmiliardo) diviso in numero 1.000 (mille) azioni da lire 1.000.000 (unmilione) ciascuna e viene assunto e sottoscritto dalle parti come segue:

- Consiglio Nazionale del Notariato numero 900 (novecento) azioni da Lire 1.000.000 (unmilione) ciascuna;
- Cassa Nazionale del Notariato numero 100 (cento) azioni da Lire 1.000.000 (unmilione) ciascuna.

Il versamento dei tre decimi del capitale sociale come sopra assunto e sottoscritto è stato effettuato in lire 300.000.000 (trecentomilioni) presso la Banca Popolare di Milano Agenzia 251 Roma come risulta dalla relativa ricevuta emessa in data 29 luglio 1997 che in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera "C" (All.C)

I rimanenti sette decimi del capitale sociale verranno versati ai sensi di legge nelle casse sociali.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri nominati dall'assemblea e scelti anche tra

non soci.

Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina fino ad un massimo di tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più consiglieri si provvederà ai sensi di legge.

Quando si renda dimissionario la metà o più dei consiglieri in carica o quando i consiglieri per qualunque motivo vengano a ridursi a meno della metà, si intenderà scaduto senz'altro l'intero consiglio e sarà convocata l'assemblea per nominare un nuovo organo amministrativo.

ART. 8

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea nomina nella sua prima adunanza fra i propri membri il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché un Segretario.

Quando lo creda opportuno, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, delimitandone i poteri, salvi i limiti di cui all'art. 2381 C.C.

ART. 9

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli che la legge riserva all'assemblea.

Può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri dele-

9
gati o un comitato esecutivo stabilendone attribuzioni e poteri.

Può altresì nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ART. 10

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce con i medesimi poteri il Vice Presidente.

L'assenza o l'impedimento del Presidente sono attestati dal Vice Presidente stesso.

Il potere di rappresentanza può essere anche conferito dall'Organo Amministrativo alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art.2381 c.c. e nei limiti della delega.

ART. 11

I componenti, riuniti se del caso in assemblea, determinano in un anno la durata del primo Consiglio di Amministrazione e determinano in sei membri la sua composizione e nominano a tale carica i signori:

- Giancarlo Laurini, nato a Tito il 19 aprile 1938, residente in Marano di Napoli via Merolla n.6, libero professionista, codice fiscale: LRN GCR 38D19 L181C;

Presidente;

- Paolo Piccoli, nato a Trento il 24 settembre 1946, residente in Roma, via Festo Avieno n. 240, libero professionista, codice fiscale PCC PLA 46P24 L378Y;

Consigliere,

- Alberto Fornari, nato a San Pancrazio il 19 ottobre 1926, residente in Frazione Basilicogiano di Montechiarugolo, libero professionista, codice fiscale FRN LRT 26R19 I068H;

Consigliere,

- Gianfranco Condò, nato a Lecco il 6 luglio 1936, residente in Lecco via Aspromonte n. 2, libero professionista, codice fiscale CND GFR 36L06 E507X;

Consigliere,

- Gian Mario Braido, nato a Roma il 14 giugno 1959, residente in Roma, via A. Zanetta n. 118/1, dirigente, codice fiscale BRD GMR 59H14 H501F;

Consigliere,

- Francesco Maria Attaguile, nato a Grammichele il 26 novembre 1945, residente in Catania, via Passo Gravina n. 137, libero professionista, codice fiscale: TTG FNC 45S26 E133C;

Consigliere.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione potrà aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a lire 2.000.000.000 (due miliardi) entro cinque anni dalla iscrizione della società al registro delle imprese mediante emissioni di azioni ordina-

ART. 13

A comporre il collegio sindacale per i primi tre anni vengono nominati tre membri effettivi e due supplenti nelle persone dei signori:

- Righini Carlo, nato a Roma il dì 1 giugno 1943, residente in Roma via della Farnesina n. 214, codice fiscale RGH CRL 43H01 H501X;

iscritto nel registro dei revisori contabili D.M. 12 aprile 1995, Gazzetta Ufficiale supplemento 31 bis - IV serie speciale del 21 aprile 1995;

Presidente;

- de Fonseca Pimentel Marcello, nato a Roma il dì 8 settembre 1943, residente in Roma, via G.D. Romagnosi n. 10, codice fiscale DFN MCL 43P08 H501K;

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili D.M. 12 aprile 1995, Gazzetta Ufficiale sup. 31 bis IV Serie speciale del 21 aprile 1995;

Sindaco Effettivo;

- Lojoli Renato, nato a Roma il 12 ottobre 1938, residente in Roma, via Federico Cesi n. 94, codice fiscale LLO RNT 38R12 H501B;

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili D.M. 12 aprile 1995, Gazzetta Ufficiale sup. 31 bis IV Serie speciale del 21 aprile 1995;

Sindaco Effettivo;

11

- Bosia Gian Luigi, nato a Roma il 19 marzo 1956, residente in Roma, via A.Cesalpino n. 4, codice fiscale BSO GLG 56C19 H501H;

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili D.M. 13 giugno 1995, Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16 giugno 1995;

Sindaco Supplente;

- Lupi Carla, nata a Roma il 6 settembre 1956, residente in Roma, via Teresa Boetti Valvassura n.90, codice fiscale LPU CRL 56P46 H501N;

iscritta nel Registro dei Revisori Contabili D.M. 12 aprile 1995, Gazzetta Ufficiale sup. 31 bis IV Serie speciale del 21 aprile 1995.

Sindaco Supplente

La retribuzione degli stessi è determinata nella misura delle vigenti disposizioni

ART. 14

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1997.

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) - il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 C.C. e fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) - il residuo ai soci salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Il Prof. Dott. Giancarlo Laurini viene delegato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero richieste dalle autorità competenti in sede di omologazione, mentre per il ritiro dei tre decimi 3/10 viene delegato il dott. Gian Mario Braido come sopra identificato.

ART. 16

Le spese del presente atto sono e saranno a carico della società precisando i componenti che l'importo approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società può ascendere a Lire dodicimilicinquacentomila (L. 12.500.000).

Di quanto sopra richiesto, ricevo il presente atto, che pubblico mediante lettura da me notaio fatta, con gli allegati, ai componenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia, ma per mia cura e da me Notaio completato a mano in pagine dodici e righe undici dei quattro fogli di cui si compone.

FIRMATI:

GIANCARLO LAURINI

VIRGILIO LA CAVA

PAOLO ARMATI Notaio

Serie

Esatte L.

13


IL DIRETTORE - f.to Illeggibile

Copia conforme all'originale composta di *due* fogli

che si rilascia *12 di via Caserini*

Ladispoli li, 8 Agosto 1994







Banca Popolare di Milano

Agenzia 251

SOCIETA' COSTITUENDE

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE
RICEVUTA DI DEPOSITO PROV. DELLA QUOTA INTEGRALE DEL CAPITALE

ALLICAO

data 29/7/97

Società costituenda NOTARTEL SPA
(denominazione o ragione sociale)

REALIZZAZIONE E GESTIONE SEGNALAZIONE E TELEFONICI (scopo sociale)

Il Signor CENSIGLIO NAZIONALE NOTARIALE residente in ROMA

50367

la somma sottoindicata rappresentante i TRE DECIMI del capitale per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ad a tenere per gli effetti dell'Art.

la quota integrale del capitale, a tenere e per gli effetti dell'Art.


Via FLAMINIA 162
2329 C.C. (per la costituzione di Soc. per Azioni)
2464 C.C. (per la costituzione di Soc. Acc. per Az.)
2475 C.C. (per la costituzione di Soc. a Resp. Lim.)

ROMA V. FLAMINIA 162
(sede)
Lit. 1.000.000.000 (un miliardo)
(capitale in denaro)

NOME COGNOME O REGIONE SOCIALE	LUOGO, DATA DI NASCITA E CODICE FISCALE O SEDE LEGALE E N° C.C.I.A.A.	INDIRIZZO	QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIALE	C.F. 800525902587	V. FLAMINIA 160 ROMA	270 000 000
CASSA NAZIONALE NOTARIALE	C.F. 80052310580	V. FLAMINIA 160 ROMA	30 000 000
Ammontare complessivo versato L. 300 000 000 (diconsi Lire TRECENTO MILIONI)			300 000 000

L'incaricato

Il cassiere



AVVERTENZE

Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi o della quota integrale del capitale alla Banca, la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle imprese, perchè, a norma di legge, i decimi versati (Artt. 2329, 2464 e 2475 CC) o la quota integrale del capitale (Art. 2476 CC) dovranno essere restituiti alla Società e per essa agli Amministratori o a chi per loro.

Se decorso un anno del predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato registro, i decimi o la quota integrale del capitale versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

In ambedue i casi inanzi previsti, la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi o della quota integrale del capitale. Fino all'attuazione del Registro delle imprese dovranno essere applicati gli artt. 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Repertorio n. 23170

Certifico io sottoscritto dottor PAOLO ARMATI Notaio in Ladispoli, con studio in Via Regina Margherita 1/a, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia fotostatica, composta di un mezzo foglio, è conforme all'originale documento, esibitomi dal Dott. Prof. Giancarlo Laurini nato a Tito il 19 aprile 1938, della cui identità personale io Notaio sono certo, ed allo stesso restituito previa collazione fattane.

Oggi in Roma, Via Flaminia 160, trenta luglio millenovecentonovantasette.



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary Paolo Armato, positioned at the bottom right of the document.

ALLEGATO A
REPERTORIO N. 23131
RACCOLTA N. 7164
.....



Dott. Gabriella Pasquino
Notaio

Alleg. A)

N. 3455 di Repertorio. _____

_____ Procura speciale _____

_____ REPUBBLICA ITALIANA _____

Il venticinque luglio millenovecentonovantasette, _____

_____ (25 LUGLIO 1997) _____


in Roma, in una sala della Cassa Nazionale del Notariato in
via Flaminia n. 160. _____

Avanti a me Gabriella Pasquino, Notaio in Roma, iscritta nel
ruolo del Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia; _____

E' comparso, rinunciando col mio consenso all'assistenza dei
testimoni, perchè fornito dei requisiti di legge: _____

Prospero MOBILIO, nato a Montefiascone (provincia di Taranto) il
26 febbraio 1939 e domiciliato per la carica a Roma, Presi-
dente dell'Associazione "CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO", con
sede in Roma, via Flaminia n. 160, codice fiscale
80052310580, avente personalità giuridica di diritto privato
ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 giugno
1994 n. 509, iscritta in data 18 novembre 1995 al numero 49
del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Can-
celleria del Tribunale di Roma; _____
autorizzato al presente atto dalle deliberazioni adottate dal
Consiglio di Amministrazione dello stesso Ente in data 27
giugno 1997 e 25 luglio 1997. _____

Dell'identità personale del comparso io Notaio sono certa.



Il comparente, nella suddetta sua qualità, nomina e costituisce procuratore speciale il Notaio Virgilio La Cava, nato il 14 maggio 1930 e Rome ed in domicilio, affinché, in nome e per conto della stessa "Cassa Nazionale del Notariato", con i più ampi poteri e le più ampie facoltà, intervenga nell'atto costitutivo di una società di capitali, unitamente al "Consiglio Nazionale del Notariato" ed, eventualmente, ad altri soggetti, sottoscrivendo una partecipazione per un importo non superiore a £ 100.000.000 (lire cento milioni).

A tal fine, il sottoscritto, nella sua qualità, autorizza espressamente il nominato procuratore: a) ad intervenire nell'atto costitutivo della predetta società di capitali ed a sottoscriverlo, unitamente agli allegati, provvedendo alla nomina degli organi che sarà in quella sede effettuata; b) a stabilire tutte le norme dello Statuto della società stessa, concordando con gli altri soci la denominazione, la sede, l'oggetto, il capitale e tutti gli altri elementi necessari ai sensi della vigente normativa; c) ad inserire nell'atto qualunque patto, clausola o dichiarazione che si rendessero opportuni o necessari; d) a fare, insomma, anche se qui non specificato, tutto quant'altro possa essere comunque utile o necessario all'integrale espletamento del presente mandato, che è gratuito e deve esaurirsi in un unico contesto.

Il comparente, infine, dichiara di avere fin da ora per vali-

do l'operato del nominato procuratore, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma. _____

Del presente atto - dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano nelle prime due pagine di un foglio ed in parte di questa terza pagina - io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Gabriele Pasquale Notaio



Carta	£ 20.000
Scritturazione	• 3.000
Onerario	• 20.000
Repertorio	• 500
Archivio	• /

TOTALE £ 43.500

G. Pasquale

Handwritten scribble consisting of a single, continuous, curved line starting from the top left and moving towards the center.

Handwritten scribble consisting of a complex, overlapping loop structure.

Handwritten scribble consisting of a long, thin, curved line extending from the middle right towards the bottom right corner.

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"NOTARTEL S.p.A."

ART. 2

La Società ha sede in Roma, via Flaminia n. 162.
Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove ed all'estero.

ART. 3

La durata della Società é fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.
La Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 4

La Società ha per oggetto:

- 1) la realizzazione e gestione di sistemi informativi e telematici e di banche dati per il notariato italiano;
- 2) la realizzazione e gestione di sistemi informatici per la conservazione e certificazione di chiavi pubbliche per la generazione di firme digitali, nonché per la gestione ed apposizione di time-stamping (validazione temporale del documento informatico);
- 3) la diffusione di procedure informatiche e telematiche in campo notarile e legale;
- 4) la realizzazione di tutte le iniziative promozionali e operative in relazione alla contrattazione elettronica, ivi compresi i sistemi di pagamento mediante moneta

- elettronica;
- 5) la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
 - 6) la realizzazione, messa in opera e gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
 - 7) la manutenzione di sistemi informatici, ivi inclusa la effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, per quanto attiene sia alle procedure che alle apparecchiature;
 - 8) la realizzazione, sperimentazione e vendita di prodotti e servizi informatici ed ogni altra attività inerente a software notarile e legale;
 - 9) l'organizzazione di stages e corsi di formazione nel campo dell'informatica e della telematica;
 - 10) l'organizzazione e gestione di strutture idonee a realizzare attività di formazione e preparazione dei giovani che si avviino alle libere professioni giuridiche;
 - 11) l'organizzazione e la gestione di servizi logistici e organizzativi per gli Organi delle professioni giuridiche, compresa la messa a disposizione di mezzi e di personale secondo le leggi in vigore;
 - 12) l'organizzazione e la gestione di Convegni e Congressi degli Organi delle professioni giuridiche;
 - 13) la pubblicazione, produzione e diffusione di libri, periodici, prodotti multimediali, opuscoli, riviste, atti di convegni, ecc., con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;
 - 14) ogni altra attività complementare ai punti precedenti e ad essi correlata;
 - 15) l'acquisizione dei materiali e dei beni idonei al conseguimento del presente oggetto.

Per il raggiungimento di detto scopo sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, bancaria (esclusi l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio mobiliare ed immobiliare), comunque connessa con lo scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, avalli, garanzie reali e personali anche a favore di terzi.

Salvo il disposto di cui all'art. 2361 C.C., e sempre per il raggiungimento di detto scopo sociale, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

Per il conseguimento dello scopo sociale la società potrà partecipare a Consorzi con Enti pubblici e privati ed Università, nonché a tutte le iniziative promosse dai Ministeri competenti e dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.).

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5

Il capitale sociale é di Lire 1.000.000.000 (unmiliardo), diviso in n. 1.000 (mille) azioni da Lire 1.000.000 (unmilione) ciascuna.

I conferimenti possono essere effettuati in denaro, in natura o attraverso crediti, osservate le disposizioni di legge in vigore.

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni anche di categorie speciali o privilegiate o di risparmio o aventi diritti diversi anche in ordine agli utili, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, che determinerà in tal caso i privilegi spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge.

L'atto costitutivo della Società ha delegato il Consiglio di Amministrazione ad aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a Lire 2.000.000.000 (duemiliardi) entro 5 (cinque) anni dall'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, mediante emissione di azioni ordinarie.

ART. 6

Le azioni sono indivisibili.

In caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Se esso non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni potranno essere fatte dalla Società ad uno solo dei comproprietari delle azioni.

ART. 7

Nel caso che un socio intenda alienare a titolo oneroso le proprie azioni dovrà offrirle in prelazione agli altri soci comunicando per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria offerta e le condizioni, compreso il regime patrimoniale dei cessionari.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, comunicare l'offerta agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questi dovranno esercitare la prelazione entro i 30 (trenta) giorni successivi, precisando se intendono esercitarla limitatamente alle azioni loro percentualmente spettanti, od anche per quelle eventualmente inoptate dagli altri.

Qualora le azioni offerte risultino in tutto o in parte inoptate ai sensi dei commi che precedono, il Consiglio di Amministrazione potrà, nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione negare il proprio gradimento in merito alla cessione a terzi.

In caso di diniego del gradimento l'organo amministrativo dovrà indicare entro trenta giorni altro acquirente a parità di condizioni, cui il cedente è obbligato a trasferire le azioni che ha dichiarato di volere alienare.

Trascorso tale termine il venditore potrà alienare le azioni liberamente, purché detta alienazione avvenga entro 6 (sei) mesi da questo ultimo termine.

ART. 8

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

Titolo III

ASSEMBLEE

ART. 9

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale ovvero in territorio italiano mediante avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai sensi di legge, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2366 C.C..
L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

ART. 10

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza.

ART. 11

Possono partecipare all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato le proprie azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale o presso le casse designate nell'avviso di convocazione.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni non interamente liberate hanno diritto di voto e di intervento uguale alle azioni liberate.
I soci possono farsi rappresentare nei limiti di legge con delega scritta, anche da un non socio ai sensi dell'art. 2372 C.C..
La delega deve essere conferita per iscritto e può essere redatta in calce alla scheda di convocazione.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento da altra persona scelta dai soci presenti a maggioranza.

L'Assemblea nominerà fra gli intervenuti o anche fra estranei il Segretario per la redazione del verbale, salvo che questo per legge o a richiesta dell'Assemblea, vada redatto da un Notaio.

ART. 13

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal Codice Civile.

Titolo IV**AMMINISTRAZIONE****ART. 14**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea e scelti anche fra non soci.

Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, fino ad un massimo di tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più consiglieri si provvederà ai sensi di legge.

Quando si renda dimissionaria la metà o più dei consiglieri in carica o quando i consiglieri per qualunque motivo vengano a ridursi a meno della metà, si intenderà scaduto senz'altro l'intero Consiglio e sarà convocata l'Assemblea per nominare un nuovo organo amministrativo.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nella sua prima adunanza fra i propri membri il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché un Segretario.

Quando lo creda opportuno, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, delimitandone i poteri, salvi i limiti di cui all'art. 2381 C.C..

ART. 16

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato o telegramma inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

ART. 17

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

ART. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART. 19

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Può nominare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati o un comitato esecutivo stabilendone attribuzioni e poteri.

Può altresì nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ART. 20

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate sull'apposito libro sociale a cura del Presidente della riunione e del Segretario.

ART. 21

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce con i medesimi poteri il Vice Presidente.

L'assenza o l'impedimento del Presidente sono attestati dal Vice Presidente stesso.

Il potere di rappresentanza può essere anche conferito dall'organo amministrativo alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 C.C. e nei limiti della delega.

ART. 22

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.

Titolo V**COLLEGIO SINDACALE****ART. 23**

La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati e funzionanti ai termini di legge. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'Assemblea determina anche il compenso spettante ai sindaci.

Titolo VI**BILANCIO - UTILI****ART. 24**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede conformemente alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale con la nota integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale. Il bilancio deve essere comunicato ai sindaci con la relazione di documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria e viene depositato alla sede sociale in visione ai soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea stessa assieme alla relazione dei sindaci.

ART. 25

L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 C.C., fino a quando essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 26

I dividendi non riscossi, decorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui siano diventati esigibili, verranno incamerati nel fondo di riserva.

ACQUISIZIONE FONDI DAI SOCI**ART. 27**

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso o stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi; la Società può altresì acquisire fondi dai soci ad altro titolo, con obbligo di rendiconto. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci e nei limiti delle delibere del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio.

Titolo VII**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA****ART. 28**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

ART. 29


Tutte le controversie comunque connesse all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e del presente statuto ed inerenti ai rapporti sociali ed alla gestione della Società, che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, la Società e l'organo amministrativo o suoi membri, tra questi ultimi ed i soci o fra i soci, escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, saranno devolute al giudizio di un collegio di 3 (tre) arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri come sopra nominati, od in caso di disaccordo od inattività dal Presidente effettivo della Camera Arbitrale di Roma. Il Collegio Arbitrale potrà decidere secondo equità.


Titolo VIII


RINVIO

ART. 30

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre leggi speciali in materia.







Handwritten line starting from the top left and extending towards the center.

Handwritten signature or scribble in the center of the page.

Handwritten line starting from the bottom right and extending towards the center.